

ALLEGATO A

Clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia.

STATUTO

Associazione della Riserva di caccia di _____

Art. 1

(Origine, natura giuridica e costituzione)

1. La Riserva di caccia di _____ è un'associazione senza fini di lucro individuata come unità territoriale ai sensi della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, [già istituita con legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 e subentra alla Riserva di caccia di diritto di _____, già costituita con legge regionale n. 13/1969, a sua volta già Riserva comunale di _____ istituita nel 19__], costituita fra i cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.

2. La Riserva di caccia ha sede presso _____.

Art. 2

(Scopi)

1. La Riserva di caccia persegue lo scopo della protezione, incremento e razionale sfruttamento del patrimonio faunistico e regola l'esercizio venatorio sul territorio di competenza, in armonia con le leggi, i regolamenti e gli indirizzi in materia venatoria stabiliti dall'Amministrazione regionale e gli indirizzi impartiti dal Distretto venatorio di appartenenza.

2. La Riserva di caccia garantisce la parità di trattamento fra tutti gli associati. Eventuali aspetti premiali che riguardano la misura della quota associativa, l'assegnazione nominale dei capi, gli inviti o altro sono attribuiti sulla base di requisiti oggettivi, predeterminati e conoscibili da tutti gli associati.

3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Riserva di caccia può proporre, alle pubbliche Amministrazioni ed organismi competenti, limitazioni temporanee nell'utilizzo del territorio.

4. Per le finalità di cui al comma 1, la Riserva di caccia può aderire, anche con singoli soci, alle iniziative di protezione civile attivate dagli enti competenti nel territorio della Riserva.

Art. 3

(Attività)

1. La Riserva di caccia svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi e regolamenti vigenti. In particolare attua i censimenti, predispone i piani di immissione di abbattimento e il regolamento di fruizione venatoria da sottoporre alla verifica ed approvazione degli enti ed organismi competenti.

2. La Riserva di caccia redige i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria, svolge attività di miglioramento ambientale ed organizza iniziative sociali e culturali attinenti agli scopi statutari, volte in particolare a diffondere e sostenere le conoscenze ed i fondamenti della cultura faunistica venatoria.

Art. 4

(Soci)

1. Sono soci della Riserva di caccia di _____ i cacciatori ad essa ammessi in

via definitiva con provvedimento dell'autorità competente, in base alla normativa in vigore, che risultano in regola con gli oneri associativi annuali e non siano dimissionari, ovvero, qualora si tratti di nuove ammissioni, provvedano al versamento della quota associativa entro il termine stabilito dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione e siano muniti di tesserino regionale per l'esercizio dell'attività venatoria.

2. Il venire meno dell'ammissione alla Riserva di caccia comporta la perdita della qualifica di socio.
3. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5
(Organi)

1. Gli organi della Riserva di caccia sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Direttore ed il Vice direttore;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito; è peraltro riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni attinenti alla carica rivestita.
3. Il Consiglio direttivo, il Direttore di Riserva ed il Collegio dei revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea dei soci, tra gli stessi, durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Art. 6
(Assemblea)

1. L'Assemblea della Riserva di caccia provvede a:
 - a) approvare lo Statuto della Riserva e le sue modifiche;
 - b) approvare i bilanci di esercizio della Riserva;
 - c) adottare la regolamentazione interna espressamente riservata dalla legge;
 - d) determinare, entro i limiti dello statuto, il numero dei componenti del Consiglio direttivo;
 - e) fissare la data per l'elezione del Direttore, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;
 - f) esprimere parere vincolante sull'accettazione di aspiranti cacciatori, stabilendone le condizioni di partecipazione, nonché sull'ammissione definitiva degli stessi, se sussistono i requisiti previsti dalla normativa in materia venatoria;
 - g) deliberare le condizioni per il rilascio di permessi annuali;
 - h) deliberare lo scioglimento della Riserva di caccia e la devoluzione del patrimonio della stessa.

Art. 7
(Funzionamento dell'Assemblea)

1. I soci sono convocati, a cura del Direttore della Riserva, in assemblea generale ordinaria in una data compresa tra il 1° ed il 15 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
2. I soci sono convocati a cura del Direttore della Riserva in assemblea generale straordinaria qualora lo richiedano circostanze particolari.
3. I soci sono inoltre convocati, a cura del Direttore della Riserva, in assemblea generale straordinaria, qualora ne faccia richiesta motivata e sottoscritta almeno un quarto dei soci, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
4. Le assemblee devono essere convocate in prima e seconda convocazione, ad un'ora di distanza una dall'altra, nel medesimo luogo e sono valide quando siano presenti, in prima convocazione,

- almeno la metà dei soci ed in seconda qualunque sia il numero dei presenti.
5. L'avviso di convocazione deve essere portato a conoscenza dei soci, con idonei mezzi che ne garantiscano la ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata e deve contenere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il quale deve prevedere la discussione di argomenti puntualmente individuati.
 6. L'Assemblea è presieduta dal Direttore della Riserva di caccia che, prima di dare inizio ai lavori, nomina un segretario verbalizzante scelto tra i soci presenti.
 7. I soci partecipano all'Assemblea personalmente o per delega rilasciata, nel numero massimo di una per partecipante, ad altro socio e le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Direttore. Gli eventuali aspiranti cacciatori già ammessi temporaneamente alla Riserva di caccia possono essere invitati ad assistere alle Assemblee senza diritto di voto.
 8. L'Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
 9. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Direttore della Riserva e dal segretario verbalizzante che deve essere approvato nella seduta successiva.

Art. 8

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo della Riserva di caccia è composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a quindici, compreso il Direttore, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, ed è convocato dal Direttore della Riserva e da questi presieduto. Di ogni seduta è redatto un verbale da parte di un consigliere a ciò chiamato dal Direttore di Riserva.
2. Il Consiglio direttivo esprime parere obbligatorio sulla proposta, di regolamento di fruizione venatoria, e sulla adozione da parte del Direttore del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del programma di attività.
3. Il Consiglio direttivo esprime altresì parere obbligatorio nei casi previsti dalla normativa vigente ed ogniqualvolta venga richiesta dal Direttore della Riserva.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
5. I componenti del Consiglio direttivo, escluso il Direttore della Riserva, che non partecipino a tre riunioni consecutive, senza motivata giustificazione, ovvero che, per qualsiasi ulteriore causa, cessino dall'incarico anzitempo, sono sostituiti dai primi non eletti della propria lista; questi ultimi rimangono in carica per il periodo restante al completamento del quinquennio.

Art. 9

(Direttore)

1. Il Direttore della Riserva di caccia:
 - a) rappresenta legalmente la Riserva di caccia ed ha la firma sociale;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci e provvede a dare esecuzione alle decisioni della stessa;
 - c) convoca e presiede il Consiglio direttivo;
 - d) sottopone all'esame del Collegio dei revisori dei conti il conto consuntivo annuale e lo schema del bilancio di previsione predisposti in sede di Consiglio direttivo;
 - e) porta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - f) tiene aggiornato il libro contabile delle entrate e delle uscite, le statistiche degli abbattimenti, i registri necessari per l'esercizio dell'attività venatoria e l'elenco dei cacciatori ammessi alla Riserva di caccia, nonché cura la conservazione dei verbali dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;

- g) vigila sul corretto funzionamento della Riserva di caccia;
 - h) attua gli adempimenti attribuiti dalla normativa in vigore alla Riserva di caccia, propone all'Assemblea il regolamento di fruizione venatoria;
 - i) adotta il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed ogni ulteriore provvedimento che non spetti espressamente ad altri organi statutari;
 - j) provvede, con idonei mezzi che ne garantiscano la ricezione, ad inviare ai soci ed agli eventuali aspiranti e titolari di permessi annuali il regolamento di fruizione venatoria;
 - k) sospende l'attività venatoria al completamento dei piani di prelievo;
 - l) segnala agli organismi competenti ogni violazione alle norme in materia venatoria e collabora con il servizio di vigilanza;
 - m) rilascia gli inviti e i permessi annuali secondo le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci;
2. Il Direttore, nell'espletamento delle sue funzioni, ha facoltà di delegare ad uno o più consiglieri i compiti di cui alle lettere f), g), j) ed m), nonché la firma sociale per singoli atti o categorie di atti.

Art. 10

(Vicedirettore di Riserva)

1. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte, per non più di sei mesi in via continuativa, dal Vicedirettore, nominato dal Direttore tra i consiglieri.
2. Il protrarsi dell'assenza o impedimento oltre il sesto mese in via continuativa comporta l'indizione di nuove elezioni.
3. In caso di dimissioni del Direttore della Riserva di caccia o di perdita da parte di quest'ultimo della carica di Direttore, la Riserva di caccia è gestita dal Vicedirettore, per un massimo di sei mesi, fino all'elezione del nuovo Direttore.

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre soci eletti con le modalità di cui all'articolo 12.
2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni, possono essere rieletti ed eleggono al loro interno un Presidente che provvede a convocare il Collegio. In caso di cessazione anticipata dall'incarico per qualsiasi causa, i singoli componenti sono sostituiti dai primi non eletti che rimangono in carica per il periodo restante al compimento del quinquennio.
3. Non possono ricoprire la carica di componente dei revisori dei conti i soci che risultino componenti del Consiglio direttivo.
4. I revisori dei conti redigono apposita relazione in sede di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. In particolare, il Collegio dei revisori dei conti deve accertare la corrispondenza dei dati esposti nel consuntivo con i dati risultanti dai documenti contabili della Riserva; a quest'ultimo fine il Collegio può procedere periodicamente alla verifica della gestione contabile, dei movimenti di cassa e delle pezze giustificative delle spese.

Art. 12

(Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro gli organismi statutari della Riserva di caccia, ivi compresa l'attuazione del presente statuto e del regolamento di fruizione venatoria, escluse quelle che comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari saranno risolte mediante arbitrato dall'Ufficio arbitrale in materia venatoria del rispettivo ambito territoriale di competenza.

Art. 13
(Elezioni)

1. L'elezione del Direttore della Riserva di caccia, del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti deve essere fatta a suffragio diretto, mediante votazione segreta, da effettuarsi da tutti i soci nel medesimo luogo, data e orario fissati dall'Assemblea che, per l'espletamento di tutte le operazioni elettorali, provvede alla nomina di una Commissione elettorale composta da tre soci, i cui componenti non possono appartenere ad alcuna lista di candidati a Direttore e consigliere.
2. L'annuncio delle elezioni degli organismi statutarî, che devono essere effettuate – in via ordinaria – in una data compresa tra il 1° gennaio ed il 1° marzo di ogni quinquennio, deve essere dato ai soci, a cura del Direttore uscente, almeno 30 giorni prima di quello stabilito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione.
3. I candidati alla carica di Direttore, entro quindici giorni dalle elezioni, devono presentare alla Commissione elettorale l'eventuale programma di gestione della Riserva, nonché i nominativi dei soci proposti alla carica di consigliere in numero non inferiore a quello fissato dall'Assemblea.
4. Risulta eletto Direttore chi ottiene il maggior numero di voti di lista validamente espressi.
5. Risultano eletti nel Consiglio direttivo, in numero corrispondente ai due terzi dello stesso secondo quanto deliberato dall'Assemblea, gli appartenenti alla lista del direttore eletto che abbiano riportato il maggior numero di voti.
6. Risultano eletti nel Consiglio direttivo, in numero corrispondente ad un terzo dello stesso secondo quanto deliberato dall'Assemblea, i candidati a direttore che, non eletti, abbiano riportato il maggior numero di voti di lista. Nel caso in cui, esaurite le procedure di cui sopra, residuino dei posti di consigliere da assegnare, risultano eletti coloro che, appartenenti alle liste dei candidati a direttore non eletti, abbiano riportato il maggior numero di voti.
7. In ogni caso, nell'ipotesi di parità di voti di lista o di preferenza, risulta eletto direttore o consigliere il socio con la maggiore anzianità di associazione alla Riserva di caccia. In caso di ulteriore parità risulta eletto il socio più anziano d'età.
8. Ogni socio ha diritto ad un solo voto di lista e ad un numero di voti di preferenza pari al numero di consiglieri fissato dall'Assemblea, escluso il Direttore.
9. Nel caso in cui venga presentata una sola lista, i suoi componenti vengono eletti nel consiglio direttivo secondo i voti di preferenza riportati, purché la lista medesima abbia ricevuto un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei soci della Riserva.
10. Il venire meno per qualsiasi causa degli organi elettivi o della metà più uno dei componenti degli stessi comporta, esaurite le eventuali ipotesi di surroga, l'indizione di elezioni straordinarie.
11. Gli eletti con elezioni straordinarie, da effettuarsi, comunque, con le compatibili procedure di cui al presente articolo, durano in carica sino alla scadenza del mandato, ossia del periodo che sarebbe spettato agli organi eletti in via ordinaria.
12. Risultano eletti nel Collegio dei revisori dei conti i tre candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Art. 14
(Norme contabili)

1. L'esercizio finanziario della Riserva di caccia, coincidente con l'annata venatoria, inizia il 1° aprile e si conclude il 31 marzo dell'anno seguente.
2. La Riserva di caccia approva entro il 15 aprile di ogni anno il bilancio di previsione per la nuova annata venatoria ed il conto consuntivo relativo all'annata precedente.
3. La Riserva di caccia deve tenere un conto corrente o deposito postale o bancario su cui devono venire versate tutte le somme, a qualsiasi titolo, pervenute. Le uscite della Riserva di caccia possono riguardare, oltre le spese ordinarie di funzionamento, soltanto le spese connesse con le

attività previste dal presente statuto.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno venire reimpiegati nell'esercizio seguente o essere destinati a fondi di riserva, eventualmente costituiti per finalità specifiche.
5. È vietata qualunque forma, anche indiretta, di distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi di riserva o capitale durante la vita della Riserva di caccia.

Art. 15

(Proventi e contributi)

1. La Riserva di caccia provvede al raggiungimento dei propri scopi con le quote associative, con i contributi di soci e con eventuali contributi, elargizioni e donazioni di enti pubblici e di privati per attività di miglioramento ambientale e gestionale, nonché con proventi da attività sociali e culturali.

Art. 16

(Quota associativa)

1. La quota associativa annuale della Riserva di caccia è stabilita, in misura uguale per tutti i soci, con il bilancio di previsione ed in relazione al programma di attività volto al perseguimento degli scopi di cui all'articolo 2.
2. Negli anni successivi al primo versamento, la quota associativa può essere ridotta a favore di quei soci che, nell'annata precedente, abbiano prestato volontariamente la loro attività per l'attuazione del programma annuale di gestione.
3. Le riduzioni di quota dovranno venire attuate secondo criteri prefissati in sede di previsione annuale di programma, essere proporzionate all'attività prestata secondo parametri oggettivamente riscontrabili e debitamente certificate.
4. La quota associativa annuale deve essere versata entro il 30 aprile, il ritardato versamento della quota stessa, purché inferiore a 15 giorni, comporta l'applicazione di un aumento del 20 per cento; dal quindicesimo giorno, successivo al termine sopra richiamato, il mancato versamento della quota associativa maggiorata comporta la perdita della qualifica di socio.
5. I singoli soci non possono pretendere la restituzione della quota associativa in caso di trasferimento, recesso, esclusione, o mancato esercizio dell'attività venatoria.
6. La quota associativa può venire maggiorata, al di fuori dei termini previsti dai commi precedenti, con contributi di abbattimento, identici per singole specie.

Art. 17

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Riserva di caccia è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti in proprietà, nonché da fondi di riserva eventualmente costituiti dalle eccedenze di bilancio per finalità specifiche rientranti negli scopi statutari.
2. I singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio.

Art. 18

(Norme regolamentari)

1. Sono materia del regolamento di fruizione venatoria, nei limiti della vigente normativa di settore e delle disposizioni impartite dagli enti ed organismi competenti, l'organizzazione venatoria della Riserva di caccia e le attività connesse a quest'ultima, inclusi i premi e gli incentivi di carattere venatorio legati ad attività volontarie dei singoli soci nell'ambito degli scopi statutari.

2. La Riserva di caccia può adottare norme più restrittive per la tutela del patrimonio faunistico, previa adeguata motivazione tecnica.

Art. 19

(Modifica dello Statuto)

1. Il presente Statuto può essere modificato, nei limiti previsti dalla normativa regionale in materia venatoria, solo con la presenza in assemblea di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Il presente Statuto ed il testo coordinato delle eventuali modifiche sono trasmessi a cura del Direttore a tutti i soci della Riserva di caccia e all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione.

Art. 20

(Estinzione della Riserva di caccia)

1. La Riserva di caccia si estingue:
 - a) per volontà espressa dai tre quarti dei soci riuniti in Assemblea;
 - b) qualora rimanga, per provvedimento dell'Autorità competente, senza territorio fruibile venatoriamente o quest'ultimo venga meno per qualsiasi causa;
 - c) quando per insufficienza del numero dei soci non riesca ad esprimere tutti gli organismi statutari;
 - d) qualora non persegua le finalità statutarie di cui all'articolo 2, per un periodo superiore ad un'annata venatoria;
 - e) per fusione con altra Riserva di caccia e per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice civile.
2. In caso di estinzione della Riserva di caccia, il patrimonio della medesima è devoluto alla Riserva o alle Riserve di caccia cui è assegnato il territorio già di competenza della Riserva estinta o, in mancanza, per finalità pubbliche.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE